

N. 831-892-1053-1288-1938-2200-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 29 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1504)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 marzo 2015

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMICI, MORETTI, VERINI; CENTEMERO, COSTA, BIANCONI, CHIARELLI, D'ALESSANDRO, MAROTTA, PARISI; MORETTI, GIACCHETTI, MORANI, LAFORGIA, TIDEI, MARZANO, CARLO GALLI, CIMBRO, MICCOLI, IORI, MOGHERINI, MALPEZZI, GRIBAUDO, GHIZZONI, MAGORNO, MOSCA, ROTTA, ZAMPA, MANZI, ORFINI, GADDA, MARTELLI, MANFREDI, GIUSEPPE GUERINI, LENZI, GUERRA, GIULIANI, MARIANO, GOZI, FABBRI, D'ARIENZO, TENTORI, PIERDOMENICO MARTINO, COCCIA, TERROSI, PARIS, MORASSUT, TARTAGLIONE, SBROLLINI; BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI, FERRARESI, MICILLO, SARTI, SORIAL, TURCO; DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI, PASTORELLI; DI SALVO, DANIELE FARINA, COSTANTINO, DURANTI, LACQUANITI, NICCHI, PANNARALE, PIAZZONI, RICCIATTI, ZAN

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 marzo 2015*

TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi. ».

ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio ».

ART. 3.

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale

TESTO MODIFICATO DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi **dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale** ».

Soppresso

ART. 2.

1. All'articolo 191 del codice civile, **dopo il primo comma è inserito** il seguente:

« Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale

autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. **Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.** L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione ».

ART. 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.

autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini **dell'annotazione dello scioglimento della comunione** ».

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui **agli articoli 1 e 2** si applicano **ai procedimenti in corso** alla data di entrata in vigore della presente legge, anche **nei casi in cui** il procedimento di separazione che **ne** costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

€ 1,00



17PDL0029480